

FONDAZIONE

“ Can. PASQUALE PENNISI ALESSI „

IN ACIREALE

Decreto di erezione in Ente Morale

( 7 - 5 - 1955 N. 190 A )

e

Statuto della Fondazione

DECRETO PRESIDENZIALE 7 maggio 1955, numero 190-A Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 Giugno 1955 numero 36.

## Riconoscimento giuridico della fondazione

### « Canonico Pasquale Pennisi Alessi » in Acireale

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e sue modificazioni;

Visto il R. D. 14 novembre 1901 n. 466;

Vista l'istanza in data 28 luglio 1949 con la quale il Vesco-vo pro-tempore di Acireale, nella sua qualità di amministratore provvisorio della Fondazione « Canonico Pasquale Pennisi Alessi », ha chiesto che la Fondazione medesima venga eretta in Ente morale;

Considerato che detta Fondazione ha il fine di provvedere gratuitamente al ricovero, all'assistenza, all'educazione ed all'avviamento a un'arte dell'infanzia abbandonata onde per l'attività che essa svolge rientra fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza disciplinate dalla citata legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Visto lo schema di statuto predisposto per il funzionamento dell'istituzione predetta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio Comunale e

dal Comitato amministrativo dell'Eca di Acireale rispettivamente in data 27 aprile 1949 e 18 giugno 1949;

Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Catania con lettera n. 50331 del 24 novembre 1950;

Visto l'analogo parere favorevole del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Catania più volte espresso nelle sedute del 19 settembre 1949 e del 28 gennaio 1954;

Visto il parere favorevole espresso il 5 dicembre 1949 dal Commissario straordinario per l'opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia;

Udito il parere reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa nell'adunanza del 5 maggio 1954;

Ritenuto che per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione dell'erigendo ente e il sistema di nomina del Presidente della amministrazione stessa sia opportuno non discostarsi dalla volontà del Fondatore, non ostandovi particolari disposizioni di legge;

Sentita, per gli effetti di cui all'art. 1 n. 7 del R. D. 14 novembre 1901 n. 466, la Giunta regionale;

Vista la proposta dell'Assessore regionale per gli Enti locali.

## DECRETA

### Art. 1.

L'opera assistenziale fondata in Acireale sotto la Denominazione « Canonico Pasquale Pennisi Alessi » è eretta in ente morale ai sensi dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e sue modificazioni.

### Art. 2.

È approvato lo Statuto per il funzionamento dell'Opera Pia « Canonico Pasquale Pennisi Alessi » composto di 27 articoli e che visitato dall'Assessore degli Enti locali viene allegato al presente decreto.

L'Assessore regionale per gli Enti locali è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Palermo, 7 maggio 1955

RESTIVO

**Statuto dell'Opera Pia - Scuola Artigiana**  
**« Canonico Pasquale Pennisi Alessi »**  
**in Acireale**

CAPO I

**Origine e scopo dell'Opera**

Art. 1 — L'Opera Pia « Canonico Pasquale Pennisi Alessi » fondata con testamento olografo del Marchese Angelo Pennisi Alessi di S. Alfano in data 11-5-1932, depositato presso Notar Mirone Antonino di Catania il 4-3-1941, n. 3343 di rep. è eretta in ente morale con lo stesso decreto del Presidente della Regione di approvazione del presente Statuto.

Art. 2 — Il patrimonio è costituito dai seguenti beni immobili:

- a) Tenuta Torrestella, ettari 138, are 44, cent. 76, riportata nel nuovo catasto terreni del Comune di Catania a pagina 3077 al foglio 51 particelle 1, 2, 3, 4, 18, 29.
- b) Tenuta Casulla in Comune di Belpasso, ettari 318, are 6 e cent. 53, riportata nel nuovo catasto terreni del Comune di Belpasso pag. 2739, foglio 105, particelle 38, 25, 26, 43 e foglio 106 particelle 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- c) Giardini in Paternò denominati Leone, Serra, ettari 16, are 53 e cent. 39, riportati nel nuovo catasto terreni del Comune

di Paternò a pag. 3115, foglio 57 particelle 15, 41, 95, 96; foglio 58 part. 28, 29, 30, 72, 62 e foglio 57 part. 94.

Il valore estimativo complessivo è di L. 172.651.068 risultante dalle perizie giurate dal geometra Ruggero La Ferlita, domiciliato e residente in Paternò.

d) Una casa a pianterreno con annesso terreno sito in Acireale, quartiere S. Martino, con ogni aggregato e pertinenza riportati al Catasto terreni e fabbricati del Comune di Acireale, il terreno con fabbricato rurale alla pagina 9181 foglio 65 part. 3839 ed il fabbricato alla pag. 22880 foglio 65 part. 40.

Valore di detto immobile L. 4.000.000 (quattromilioni) giusta perizia giurata dell'ing. Mariano Grassi di Acireale del 22 agosto 1953 allegata alla domanda di autorizzazione ad accettare. L'immobile è pervenuto per donazione dell'otto ottobre 1952 regito al N. 555 rogato Notar Dante Caprio di Acireale ed è destinato a sede dell'Opera Pia per l'edificio nel quale dovranno essere ricoverati i fanciulli abbandonati.

Art. 3 — L'Istituto ha per scopo di provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi al ricovero, mantenimento, educazione religiosa, morale e fisica, ed alla istruzione dell'infanzia abbandonata onde formarne bravi operai ed onesti cittadini.

Dare cioè agli orfani della natura o della legge ricovero, educazione ed avviamento ai mestieri in modo da formarne operai religiosamente pii e civilmente buoni. Non possono essere accolti fanciulli che non abbiano compiuto il sesto anno o abbiano superato il dodicesimo anno di età; quelli che non siano sottoposti alle prescritte vaccinazioni, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi medesime. Non possono essere ammessi fanciulli affetti da malattie contagiose, mentali o che comunque abbiano bisogno di speciali cure ed assistenza sanitaria o che presentino mutilazioni o deformità. I ricoverati debbono essere nati nei Comuni dell'ex Circondario di Acireale. Oltre ai documenti di rito i genitori, o chi ne tiene le

vece, devono assumere formale impegno, con autentica dichiarazione scritta, di raccogliere il ragazzo qualora venisse dimesso o volesse andar via.

Art. 4 — Saranno preferiti nella scelta gli orfani ed i congiunti dei caduti di guerra, i figli dei mutilati ed invalidi, i fanciulli appartenenti a famiglia numerosa, gli orfani privi di congiunti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e che si trovano in maggiore abbandono, gli orfani di entrambi i genitori ed infine quelli di padre, nei casi ordinari si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 5 — Gli alunni, a mente della fondazione, ricevono istruzione religiosa attraverso il Catechismo Cattolico, le preghiere e la partecipazione liturgica ai riti della religione cattolica.

Ricevono l'istruzione elementare nell'Istituto, secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti, ricevono l'istruzione pratica professionale nell'interno dell'Istituto con appropriate scuole di avviamento professionale.

Art. 6 — Nell'avviamento degli alunni ad un'arte o mestiere si tiene conto, in quanto è possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Art. 7 — Gli insegnamenti professionali ed i programmi relativi sono determinati nel regolamento, tenendo presente le condizioni locali. Occorre anche inculcare ai ricoverati l'abitudine alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore al lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia. Occorre formare caratteri ottimi e coscienti.

Art. 8 — Nell'Istituto è vietata ogni diversità di trattamento fra gli alunni accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento. L'ammissione degli alunni a pagamento ha il fine di non gravare a favore degli abbienti totalmente o parzialmente le rendite desti-

nare alla pubblica beneficenza o a favore dei non abbienti. Conseguentemente la direzione dell'Opera Pia userà rigorosamente un trattamento ineccepibilmente uguale per tutti gli alunni e provvederà all'accoglimento gratuito o a pagamento dei fanciulli secondo le possibilità economiche e finanziarie delle famiglie, tenendo anche presenti le possibilità economiche e finanziarie dell'Opera Pia che dà la preferenza ai posti gratuiti e tutto ciò previa informazione delle autorità Ecclesiastiche e Civili.

Per quanto riguarda le quote sul lavoro degli alunni, di cui al seguente articolo 15, il regolamento interno determinerà meglio le norme generali del presente statuto.

Art. 9 — Scoprendosi che uno alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, l'Amministrazione deve richiedere a chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 10 — Gli alunni i quali abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale e lavorino nell'Istituto, con deliberazione del Consiglio Amministrativo sono ammessi alla partecipazione degli utili dei lavori di cui prendono parte, nella misura da determinare nel Regolamento.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la Cassa Postale di Risparmio, mediante libretti individuali, da consegnare a chi di diritto alla uscita degli interessati dall'Istituto.

Art. 11 — Gli alunni sono licenziati quando compiono il diciassettesimo anno di età. Devono essere licenziati prima quelli per i quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza.

Possono essere licenziati prima del termine, gli alunni ai quali si offra l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte.

Le garanzie relative sono determinate nel Regolamento.

Art. 12 — L'Ospizio è una famiglia. I ragazzi vi troveranno affetto e libertà che dovranno ricambiare con l'obbedienza, la franca confidenza e la riconoscenza. Vi si instaura una forma sana di disciplina che deve formare caratteri ottimi, coscienti e leali e pertanto verranno licenziati i giovani che non sanno adattarsi all'ambiente familiare con cui si svolgerà la vita dell'Istituto.

Art. 13 — L'espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel Regolamento.

Art. 14 — Nei casi previsti dai due precedenti articoli per gli alunni che non possono essere accolti dai genitori o da chi ne tiene le veci, ed abbisognano quindi di collocamento o dalla pubblica assistenza si darà notificazione oltre che al Parroco anche al Comitato locale di Patronato per la Maternità ed Infanzia e all'Ente Comunale di Assistenza e, se occorre anche all'Autorità Municipale per evitare che i licenziati od espulsi siano abbandonati a se stessi.

Art. 15 — Gli alunni licenziati prima del limite di età possono, quando cessino i motivi di licenziamento, concorrere ai posti che si rendono vacanti nell'Ospizio.

Art. 16 — L'Istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le rette pagate degli alunni non accolti gratuitamente, con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dagli alunni e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

## CAPO II

### Del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 — L'Ospizio è retto dalla fidecommissaria stabilita dal Fondatore nel testamento, e cioè:

*Presidente:* Il Vescovo pro tempore di Acireale ed in Sede vacante il Vicario Capitolare. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il componente più anziano.

*Membr:* il Rettore pro tempore del Collegio Pennisi di Acireale; il Prevosto pro tempore dei PP. Filippini di Acireale.

Art. 18 — Tutti i casi di inelegibilità, incompatibilità e decadenza previsti dalle leggi vigenti (art. 11 legge 17-7-1890 n. 6972; art. 3 legge 17 giugno 1926 n. 1187 e art. 14 legge 7 gennaio 1946 n. 1,) valgono per i componenti del consiglio di Amministrazione dell'Ospizio.

### CAPO III

#### **Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Art. 19 — Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio e Settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta lo richieda un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda anche di uno degli altri fidecommissari.

Art. 20 — Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento dei tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; quando si tratti di questioni concernenti persone hanno sempre luogo a voti segreti.

Art. 21 — I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e sono firmati dagli intervenuti; se qualcuno di essi si allontana, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 22 — Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ospizio ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove quando occorre, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati; delibera circa l'ammissione, il licenziamento, la espulsione degli alunni e circa il loro collocamento fuori dell'Istituto, ai termini dell'art. 14; delibera in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto.

### CAPO IV

#### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Art. 23 — Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Ospizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, provvede per l'assicurazione degli alunni, nei casi prescritti dalla legge; cura il buon andamento dell'Istituto, sospende per urgenti e gravi motivi gli impiegati ed i salariati, e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza convocarsi entro breve termine.

### CAPO V

#### **Avvertenze e norme generali di Amministrazione**

Art. 24 — Il servizio di esazione e di cassa è affidato allo Esattore Comunale, oppure, se il caso lo richiede, ad un tesoriere speciale secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 25 — I modi di nomine, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati dal regolamento interno.

Art. 26 — Sono pure materia di disposizioni regolamentari: le norme circa la pubblicazione degli avvisi di eventuali concorsi per l'ammissione degli alunni e per la nomina del personale stipendiato, i termini per le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime. La disciplina interna, l'igiene la pulizia, gli esercizi fisici, e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

## CAPO VI

### **Disposizioni finali**

Art. 27 — Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza pubblica e sulla protezione della maternità e dell'infanzia.

A C I R E A L E

Stab. Tip. « GALATEA » Sardella del Cav. F. Maugeri  
Piazza Duomo, 47 - Telefono 18-16